



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6574

Seduta del 30/06/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli di concerto con il Vicepresidente Letizia Moratti

Oggetto

MODIFICHE ALLA DGR XI/6003 DEL 21 FEBBRAIO 2022 AD OGGETTO "INTEGRAZIONI ALLA DGR XI/5791 DEL 21 DICEMBRE 2021. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021- ANNUALITÀ 2021 ESERCIZIO 2022" - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali

Claudia Moneta

Giovanni Pavesi

I Dirigenti

Roberto Daffonchio

Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTE:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
- la l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al [Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità");

RICHIAMATE:

- la DCR XI/64 del 10 luglio 2018 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la DGR X/116 del 14 maggio 2013 "Determinazioni in ordine all'istituzione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

- la DCR XI/505 del 16 aprile 2019 "Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al Fondo unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata";

VISTO:

- l'art. 1 della L. n. 296/2006, e in particolare il comma 1264 con cui è stato istituito il "Fondo per le non autosufficienze" (FNA) e il comma 1265 in cui è previsto che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzo del fondo per le non autosufficienze siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il DPCM 21 novembre 2019 il quale prevede le risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) riparto 2019/2021, nello specifico
 - 573.200.000,00 riparto 2019 di cui euro 91.196.120,00 assegnate a Regione Lombardia;
 - 571.000.000,00 riparto 2020 di cui euro 90.846.100,00 assegnate a Regione Lombardia;
 - 568.900.000,00 riparto 2021 di cui euro 90.511.990,00 assegnate a Regione Lombardia;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR XI/4138 del 21 dicembre 2020 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2020 esercizio 2021";
- DGR XI/5791 del 21 dicembre 2021 "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2021 esercizio 2022";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- DGR XI/6003 del 21 febbraio 2022 "Integrazioni alla DGR XI/5791 del 21 dicembre 2021. Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2021 esercizio 2022";

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- DGR n. IX/3239/2012 "Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare";
- DGR n. X/499/2013 "Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi della DGR 4 aprile 2012, n. 3239 "linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare";
- DGR n. X/ 392/2013 "Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico";
- DGR n. XI/2022 del 01/07/2014 "Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività innovative ai sensi delle DD.G.R.3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria";
- DGR n. XI/3404 del 20 luglio 2020 "Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di Noi l. n. 112/2016 risorse annualità 2018/2019;
- DGR n. XI/1152 del 21 gennaio 2019, "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR n. 116/2013: quarto provvedimento attuativo – stabilizzazione della Misura Residenzialità minori disabili gravissimi prevista dalla DGR n. 7769/2018";
- DGR n. XI/5415 del 25 ottobre 2021 "Approvazione del Piano Operativo Regionale Autismo";

CONSIDERATO che il percorso di stabilizzazione dei voucher rivolti a persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5 di cui alla DGR n. XI/6003/2022 si inserisce all'interno del più ampio e complesso processo di revisione dell'area della riabilitazione per persone con disabilità, con una contestuale qualificazione degli interventi e differenziazione degli stessi in considerazione delle diverse età e dei relativi bisogni delle persone a cui sono rivolti;

RICHIAMATO in particolare l'allegato 1 alla DGR n. XI/6003/2022, punto 10 "Voucher sociosanitario mensile" paragrafo "Enti erogatori" laddove si stabilisce che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- *“per gli enti erogatori appartenenti all'area sociale che hanno attivi dei voucher sociosanitari, al fine di assicurare un adeguato accompagnamento a tutela della continuità assistenziale, potrà essere prevista la prosecuzione voucher sociosanitario B1 in essere sino al termine ultimo del 30 settembre 2022”;*
- *“gli Enti Erogatori appartenenti all'area sociale, ed eventuali altri Enti erogatori che non proseguiranno per l'anno 2022, devono garantire ai loro utenti in carico, in accordo con le ASST, un percorso di accompagnamento verso la dimissione e il passaggio ad altro Ente presente nel nuovo elenco della ATS di riferimento”;*
- *le ATS provvederanno a sottoscrivere un contratto con i suddetti Enti erogatori che avrà validità non oltre il 30 settembre 2022;*

EVIDENZIATO che:

- al fine di poter disporre di dati utili per una prima valutazione dell'impatto della DGR n. XI/6003/2022 sono stati predisposti dei file di monitoraggio - “Voucher B1_EE sociali 2022”, “Elenco enti erogatori_DGR 6003” e “Cruscotto mensile Misura B1” da compilarsi a cura delle ATS;
- è stato richiesto alle ATS di quantificare il volume delle persone interessate dall'erogazione di voucher da parte di Enti sociali dal quale risulta che alla data del 30 aprile 2022 le persone con voucher sociosanitario B1 attivo sono un totale di n. 1.453, di cui in carico ad Enti sociali n. 162 persone pari all'11%;

CONSIDERATO altresì che n. 6 ATS hanno attivi progetti promossi da Enti erogatori sociali ad eccezione della ATS Pavia e ATS Insubria;

TENUTO CONTO altresì delle segnalazioni pervenute dalle ATS/ASST circa la difficoltà di garantire il rispetto delle tempistiche per il passaggio ad altro Ente, con conseguenti interruzioni delle progettualità in corso;

EVIDENZIATA pertanto la necessità di prorogare sino al 31 dicembre 2022 il periodo di transizione atto ad assicurare un adeguato accompagnamento delle persone già in carico ad Enti sociali nel percorso di ridefinizione del progetto;

RILEVATO di dare mandato alle ATS sopra indicate - e qualora se ne ravvisasse la necessità - di procedere alla sottoscrizione di un addendum al precedente contratto a valere dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 esclusivamente ai fini della prosecuzione dei progetti già attivi ai sensi della DGR n. XI/5791/2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che l'esito dei monitoraggi nel corso dell'esercizio 2022 sarà utilizzato per la successiva programmazione FNA, anche in ordine allo sviluppo dei progetti mediante voucher da parte di Enti sociali e per la quale potrà essere valutata una eventuale prosecuzione dell'attuale rete di offerta;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici locali (Agenzie di Tutela della Salute);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto dalla DGR n. XI/5791/2021 e smi;

CONFERMATO in capo alle ATS l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le deliberazioni relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato,

DELIBERA

1. di prorogare sino al 31 dicembre 2022 il periodo di transizione atto ad assicurare un adeguato accompagnamento delle persone già in carico ad Enti sociali nel percorso di ridefinizione del progetto;
2. di dare mandato alle ATS interessate - e qualora se ne ravvisasse la necessità - di procedere alla sottoscrizione di un addendum al precedente contratto a valere dall'1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 esclusivamente ai fini della prosecuzione dei progetti già attivi ai sensi della DGR n. XI/5791/2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici locali (Agenzie di Tutela della Salute);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto dalla DGR n. XI/5791/2021 e smi;
5. di confermare in capo alle ATS l'esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge